

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 34 del 13/02/2014 - rif. PREC 275/13/F

Parere di Precontenzioso n. 34 del 13/02/2014 - rif. PREC 275/13/F d.lgs 163/06 Articoli 68, 83 - Codici 68.1, 83.1

Art. 68 del Codice - redazione delle specifiche tecniche negli appalti di forniture. Art. 83 del Codice - criteri e sub-criteri per la valutazione delle offerte tecniche- L'art. 68 del D. Lgs. n. 163/2006, mira a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione e di massima partecipazione, disciplinando le modalità di redazione delle specifiche tecniche da parte della stazione appaltante e prevedendo che "le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza" (comma2). La norma sancisce il divieto di menzionare la provenienza o la fabbricazione di un prodotto o un procedimento particolare, salvo che non sia possibile altrimenti individuare in modo preciso l'oggetto della prestazione, con l'obbligo comunque di indicare l'espressione "o equivalente". Nel caso di specie nessun impedimento alla partecipazione può farsi discendere dalle clausole riguardanti le caratteristiche tecniche del sistema di cambio degli autobus di linea oggetto dell'appalto. Si tratta, infatti, non di requisiti tecnici inderogabilmente prescritti a pena d'esclusione, bensì di criteri premiali per l'assegnazione di un punteggio, i quali non precludono ai concorrenti di offrire un allestimento differente.

Parere di Precontenzioso n. 34 del 13/02/2014 - rif. PREC 275/13/F d.lgs 163/06 Articoli 68, 83 - Codici 68.1, 83.1

Nella scelta relativa al peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione, la discrezionalità della stazione appaltante trova l'unico limite della manifesta irrazionalità della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'appalto, non essendo consentito, ad esempio, che il valore attribuito ad un criterio sia tale da preconstituire nei confronti di alcuni concorrenti illegittime posizioni di vantaggio (cfr. AVCP parere 20 febbraio 2013 n. 16; Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079). Con detto limite, la decisione circa l'incidenza da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa resta riservata, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell'appalto ed all'importanza che hanno il fattore prezzo ed i contenuti qualitativi.